

STUDIO LEGALE  
**Avv. Vincenzo De Michele**  
**Avv. Gabriella Guida**  
Via Ricciardi n.42 – 71121 Foggia  
Tel.: 0881/707577 – Fax: 0881/026437  
e.mail: studiodemichele@gmail.com  
pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it  
pec: guida.gabriella@avvocatifoggia.legalmail.it

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA -Sezione lavoro**

***RICORSO in riassunzione***

Nell'interesse della sig.ra **MASELLI Maria Anna**, nata a Termoli il 30.10.1978 e residente a Lesina (FG) in via Colonella n. 25, codice fiscale MSLMNN78R70L113P, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Vincenzo De Michele (c.f.: DMC VCN 62A16 D643W; pec: demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it) e dall'avv. Gabriella Guida (c.f. GDUGRL 72T59D643R; pec: guida.gabriella@avvocatifoggia.legalmail.it) ed elettivamente domiciliata nel loro studio in Foggia alla via Ricciardi n.42, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato

**- ricorrente in riassunzione**

c o n t r o

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Bologna in via Guido Reni n. 4

**- resistente-**

nonché nei confronti

**MUOLO Beatrice e RAMIERI Celestina**, quali docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola primaria a seguito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017 (pubblicati contestualmente in data 29.07.16 da tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale) e che vantano un punteggio inferiore a quello spettante alla ricorrente in assenza di "precedenze" previste dal CCNL o ex lege potenziali resistenti.

**- resistenti**

**per la riassunzione del giudizio d'appello proposto dal MIUR (R.G. n. 536/2018** Corte di Appello di Bologna - Sezione Lavoro), definito con sentenza n. 1069/2018 del 5 dicembre 2018, con la quale è stata dichiarata la nullità della sentenza di 1° grado del Tribunale di Ravenna n.76/2018, resa nel giudizio n.1126/2017 R.G. tra la ricorrente Maselli Maria Anna e il resistente Miur, in quanto "ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei liticonsorti necessari, visto l'art.354 c.p.c, rimette le parti davanti al Giudice di primo grado".

\*\*\*\*\*

**SVOLGIMENTO DELLE PREGRESSE FASI DEL GIUDIZIO**

1) Con ricorso ex art. 414 c.p.c., 1126/17 R.G.L., depositato il 13 dicembre 2017, notificato il 3 gennaio 2018, la sig.ra Maselli Maria Anna conveniva dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale



di Ravenna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per ivi sentire accogliere le seguenti **conclusioni**: *“IN VIA PRINCIPALE*

- a) accertare e dichiarare il diritto della docente Maselli Maria Anna alla valutazione per la procedura di mobilità straordinaria 2016/2017 e per la procedura di mobilità 2017/2018, anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto in istituto scolastico paritario e/o per il servizio prestato con il progetto “diritti a scuola”, così come documentato in atti, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 e al CCNI per la mobilità del personale docente 2017/2018 nella parte in cui *“il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”* e nella parte in cui non è stata prevista la valutazione del servizio per il progetto “diritti a scuola”;
- b) accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica del punteggio pari a punti 42 e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s. 2017/2018, oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo svolto in istituto scolastico paritario e/o per il progetto “diritti a scuola”, così come documentato in atti;
- c) condannare l'Amministrazione scolastiche resistente al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018, anche ai fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione alla docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- d) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di mobilità disposto nei confronti della ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0016, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- e) per l'effetto, ordinare al convenuto M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, di disporre l'assegnazione definitiva presso le Istituzioni scolastiche rientranti in uno dei primi ambiti territoriali espressi tra le preferenze di cui alla domanda di trasferimento interprovinciale della docente Maselli Maria Anna, dunque all'interno dell'ambito “Puglia 0014”, ovvero ancora all'interno degli ambiti territoriali Puglia, Molise e Abruzzo o in altri ambiti più vicini alla residenza della parte ricorrente, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto.

\*\*\*\*\*

2) A sostegno di tale iniziativa giudiziale la docente Maselli nell'atto introduttivo del giudizio di 1° grado deduceva quanto segue:

«FATTO

a) *La ricorrente è docente di ruolo a tempo indeterminato nella scuola primaria, assunta in servizio da graduatoria ad esaurimento della provincia di Foggia, con decorrenza giuridica dal*



01.09.2015, ed economica dalla data di presa di servizio, nella c.d. “fase C” del piano straordinario di immissione in ruolo di cui all’art. 1 comma 98 della legge 107/2015, su posto comune per l’insegnamento nella primaria.

b) In particolare, la docente veniva immessa in ruolo presso la scuola primaria “San Giovanni Bosco” di Torremaggiore (FG) posto comune, sede ove superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo.

c) Successivamente, a seguito del CCNI dell’8 aprile 2016, la ricorrente partecipava alla mobilità straordinaria a livello nazionale per l’anno scolastico 2016/2017 per l’assegnazione alla scuola primaria su **posto comune** (1° preferenza) o su **posto di lingua** (2° preferenza) indicando, come da disposizioni contrattuali, le preferenze di sedi ai fini di un eventuale trasferimento, esprimendo per primo, nell’ordine di preferenza, l’ambito “**Puglia 0014**”, comprendente il Comune di residenza di Lesina e nell’ordine, i seguenti ambiti:

- **Puglia 0015** (seconda preferenza)
- **Puglia 0013** (terza preferenza)
- **Puglia 0016** (quarta preferenza)
- **Puglia 0010** (quinta preferenza)
- **Molise 0002** (sesta preferenza)
- **Abruzzo 0006** (settima preferenza)
- **Abruzzo 0007** (ottava preferenza)
- **Abruzzo 0008** (nona preferenza)
- **Abruzzo 0010** (decima preferenza)
- **Molise 0001** (undicesima preferenza)

Il punteggio elaborato dal sistema informatico all’esito dell’invio di tale domanda è risultato pari a punti **27** nell’ambito territoriale **Puglia 0014** (in cui è compreso il comune di residenza sua e dei suoi familiari) e a punti **21** per tutti gli altri ambiti.

La ricorrente ha espresso, altresì, nell’apposita sezione del modulo domanda di mobilità la disponibilità per l’insegnamento agli adulti e nelle scuole serali e nelle scuole ospedaliere (**art. 9 n. 3 lett. A e B, O.M. 241/2016**). A mente della citata disposizione, infatti, “il personale che avrà espresso la propria disponibilità all’insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale è tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti”.

d) All’esito della mobilità straordinaria a livello nazionale a cui è stata obbligata a partecipare per l’anno scolastico 2016/2017, per l’assegnazione alla scuola primaria, la ricorrente è stata



assegnata in Emilia Romagna ambito 0016- provincia di Ravenna, ovvero ad ambito territoriale non indicato nell'elenco delle preferenze e pertanto assegnato d'ufficio, in totale spregio al criterio di assegnazione di cui alla tabella di vicinorietà degli ambiti e delle province previste dall'apposita O.M. n. 241 del 8.4.2016.

e) La sig.ra Maselli, a seguito delle anomalie riscontrate nella domanda di mobilità territoriale (nazionale) convalidata dal MIUR, in data 11.08.2016 con due distinte raccomandate a/r n. (150520977758 e n. 150520977736) indirizzate rispettivamente al dirigente dell'Ufficio scolastico per la Regione Puglia- ambito Territoriale di Foggia e all'Ufficio Contenzioso ambito Territoriale Foggia, inoltrava richiesta di attivazione del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007, per erronea assegnazione sede; tale istanza è rimasta priva di riscontro.

f) La ricorrente ha presentato altresì domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 anche per i posti di sostegno, ma è rimasta esclusa dal novero dei beneficiari e il 1 settembre 2016 ha preso servizio presso l'Istituto Comprensivo "M. Valgimigli" di Mezzano (RA).

g) La docente Maselli, atteso il nuovo CCNI 2017/2018 per la mobilità docenti, ha presentato nei termini ad aprile 2017, tramite i servizi del portale "presentazione istanze on-line" del sito ufficiale del MIUR, domanda di trasferimento di mobilità interprovinciale (**non potendo partecipare a quella degli ambiti del territorio provinciale di Foggia**) per la scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018, partendo dall'ambito di titolarità di Emilia Romagna 0016 che compariva in anagrafica ed indicava come 5 scuole preferite: scuola primaria "Gianni Rodari" di Vieste - scuola primaria " Battisti-Giannone" di Ischitella - scuola primaria "Cetti Castagne" di Francavilla a mare - "Capoluogo Malaspina" di Ascoli Piceno - " Ancona Maggini" di Ancona, oltre ad indicare le preferenze per gli ambiti Puglia 0015 - 0014 – 0013 - 0016, Molise 0001 e Abruzzo 0008 – 0010 – 0006 – 0009 - 0007.

h) La ricorrente ha allegato alla domanda di mobilità il cosiddetto "allegato" D, indicando i servizi pre-ruolo svolti e precisamente l'insegnamento svolto dal 1 settembre 2008 al 10 marzo 2009 per complessivi 191 giorni presso la scuola dell'infanzia paritaria "Il Grillo Parlante" di Foggia; ha indicato inoltre l'incarico d'insegnamento correlato a progetti integrativi dell'offerta formativa (diritti a scuola) in convenzione tra le Regioni e il MIUR (art.1 comma 3 D.L.134/09) svolto dal 14/01/2014 al 30/06/2014.

i) La domanda di trasferimento per la scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018 è stata validata dall'Ufficio scolastico provinciale di competenza con riconoscimento di soli 30 punti base, oltre agli ulteriori 6 punti per il ricongiungimento familiare. Per quanto qui interessa, è di precipuo rilievo considerare che nella domanda di mobilità territoriale 2017/2018 la ricorrente, pur



avendone pieno titolo, non ha potuto incomprensibilmente far computare il servizio svolto in istituto paritario, oltre ad un anno di insegnamento su progetti diritti a scuola. Pertanto, il punteggio per l'anno 2017/2018 doveva essere (ri)determinato in 42 punti base, dal momento che il CCNI 2017/2018 attribuisce 6 punti per ogni anno di pre-ruolo.

#### **DIRITTO**

**Illegittimità delle disposizioni del CCNI 2016/2017 e violazione del comma 108 della L.107/2015. Violazione ed erronea applicazione dell'art.6 fase C e dell'Allegato 1, fase C, del CCNI dell'8 aprile 2016, in combinato disposto con l'art.97, comma 2, Cost.**

**Illegittimità del provvedimento di trasferimento/mobilità per il triennio 2016/2018**

La presente controversia muove i suoi presupposti fattuali e giuridici dal piano straordinario di immissione in ruolo del personale docente della scuola pubblica, disposto dall'art.1, commi 95 ss., della legge 13 luglio 2015, n.107 ("Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e dal successivo piano straordinario di mobilità professionale per l'anno scolastico 2016/2017, disposto dall'art.1, comma 108, della stessa legge, reso operativo dal CCNI dell'8 aprile 2016 e dalla contestuale e conseguente ordinanza MIUR n.241/2016 dell'8 aprile 2016.

L'art. 1, co.108 della L.107/2015 così stabilisce: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale."

La procedura di mobilità è stata poi dettagliatamente disciplinata dall'art. 6 del CCNI 8.4.2016 che ha previsto l'articolazione nelle quattro fasi summenzionate e, con riferimento **alla Fase C cui ha partecipato la sig.ra Maselli in quanto assunta nell'a.s 2015/2016 da GAE**, ha stabilito che: FASE C 1. Gli assunti nell' a.s'15/16da fasi B e C del pianoassunzionale15/16, provenienti da GAE parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di



istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 proveniente da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenze è indicato nell'istanza ovvero determinato completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Il successivo **comma 2 del citato art. 6** ha poi stabilito che **“le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”**.

Detto **allegato 1 del CCNI** infine prevede, sempre per la fase C), che l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111 )-1)- 2) e 3) dell'art.13 del presente contratto; -b1 trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al

punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

-b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;-c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;-d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza,

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. **I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM.** Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato”.

Dal quadro normativo così come sopra riportato, è agevole inferire le seguenti conclusioni. Le disposizioni contenute nel C.C.N.I dell' 8.04.2016 e nell'O.M. 241 di pari data non si allineano a quanto previsto dalla Legge 107 e presentano numerosi profili di illegittimità nella misura in cui determinano evidenti disparità di trattamento tra i docenti di ruolo che hanno presentato domanda. Ed infatti, sia l'ordinanza ministeriale 241, che il C.C.N.I., prevedono che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 beneficino per primi dei posti liberi e, se accontentati nel primo ambito richiesto,



ottengono la sede di titolarità su scuola, mentre i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 si devono accontentare soltanto dei posti eventualmente rimasti, oltretutto nell'ambito territoriale nazionale. Ne deriva, pertanto, che i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 hanno maggiori possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale, potendo beneficiare del maggior numero di posti disponibili in fase B, mentre per i docenti assunti da G.A.E. (come la ricorrente) in fase C del piano straordinario, è prevista, addirittura, solamente la possibilità di indicare 100 ambiti/province secondo l'ordine di preferenza e le loro istanze sono state trattate dopo tutte le altre, nella c.d. fase C della mobilità, con evidente disparità di trattamento rispetto ai colleghi ingiustamente privilegiati.

In particolare, il C.C.N.I., all'art. 6, nonché l'O.M. 241/2016 art. 9, dettano delle disposizioni sulle fasi B e C della mobilità, che si pongono in netto contrasto con quanto espressamente previsto dal comma 108 della L. 107/2015, secondo cui i docenti assunti a tempo indeterminato entro il 2014/2015, **a domanda**, partecipano alla mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017, per tutti gli **ambiti territoriali a livello nazionale**, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria agli assunti dalle G.A.E. nelle fasi B e C. Successivamente, continua il comma 108, sempre nell'a.s. 2016/2017, partecipano alla mobilità straordinaria su tutti gli ambiti nazionali, per l'incarico triennale, gli assunti dalle G.A.E. nelle fasi B e C. Pertanto, la Fase B come prevista dal C.C.N.I. e dalla O.M. 241 **viola la previsione normativa del comma 108, nella misura in cui prevede per gli assunti entro il 2014/2015 una mobilità in deroga in titolarità su scuola e non invece su ambito nazionale**. In altri termini, benché il tenore letterale del comma 108 art. 1 legge 107/2015 non preveda, nella fase di assegnazione, distinguo tra categorie di assunti, l'interpretazione in concreto data dal Ministero anche al comma 108 si pone in netto contrasto col testo della norma, e aggiunge un'ulteriore discriminazione dei docenti iscritti alla G.A.E rispetto ai soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012. **Sul punto si è già espresso quest'Onorevole Tribunale giudicante con sentenza n. 192 del 16/05/2017.** Con la mobilità straordinaria su base nazionale è stato richiesto a ciascun docente di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali (direttamente o tramite indicazione delle province di riferimento; in caso di compilazione solo parziale l'ordine veniva compilato automaticamente dal sistema sulla base di una tabella di vicinanza). All'esito della valutazione delle predette domande ad ogni docente è stato assegnato un punteggio. Sul punto, si consideri - perché il dato si ritiene di importanza decisiva per comprendere la necessaria complessità delle operazioni - che il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (cfr. allegato D al CCNL) è stato costituito partendo da un **"punteggio base fisso"** (all. D, Tab. A parte I) determinato da elementi oggettivi, quali l'anzianità ed il possesso di titoli generali a cui deve aggiungersi, ove ne sussistano



le condizioni, un “**punteggio variabile**”(all. D, Tab. A Parte II), in particolare sono riconoscibili, 6 punti per il ricongiungimento al coniuge.

Si badi bene che questa parte variabile, spetta solo in relazione ad ambito territoriale riferito ad uno specifico comune (di residenza generalmente). Come vedremo meglio, l'esigenza di attribuire punteggi differenti a seconda dell'ambito territoriale considerato, è stata affrontata dalle parti, prevedendo nel CCNI Mobilità, che la P.A. gradui i concorrenti a seconda delle preferenze (ovvero dell'ambito territoriale), e quindi consideri l'ordine di graduatoria per ciascuna preferenza. Nella mobilità obbligatoria relativa all' a.s.2016/2017 dalla semplice lettura degli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase punti B e C dell'allegato 6 del CCNI dell'8 aprile 2016), emerge inequivocabilmente che nell'ambito **Puglia 0016**, indicato dalla ricorrente come **4ª preferenza** , in ambito **Molise 0002** indicato come **6ª preferenza** , in ambito **Abruzzo 0006-0007 7ª e 8ª preferenza** rispetto a Emilia Romagna 0016 (**preferenza non espressa** )sono stati assegnati insegnanti che concorrevano per la stessa classe di concorso (scuola primaria) per la stessa tipologia di posto (posto comune) ed interessati alla medesima fase (fase C assegnazione in ambito nazionale) ed aventi tuttavia o un punteggio inferiore o a parità di punteggio, possedevano minore anzianità anagrafica e senza essere peraltro titolari di uno dei criteri di precedenza di cui all'art. 13 del CCNL. Si tratta in particolare dei docenti, in Ambito **Puglia 0016 su posto di lingua inglese** Muolo Beatrice punti 19 e Ramieri Celestina punti 15 - in ambito **Molise 0002 su posto comune** Di Lena Consiglia 19 punti ; Ciafardini Mario 17 punti; Grazioso Alessandra 17 punti; Antenucci Monia 13 punti; in ambito **Abruzzo 0007 su posto comune** Capone Alessandra 12 punti; Cioppi Nicoletta punti 0; Mitiederi Adriana 5 punti; Di Castelnuovo Laura 9 punti; in ambito **Abruzzo 0006 su posto comune** Di Nicola Liliana 18 punti ; in ambito **Abruzzo 0008** Pizzi Luigi 1 punto; Di Blasio Franco 18 punti. E' dimostrato per tabulas che prima di giungere in provincia di Ravenna, vi erano decine e decine di posti utili (**Puglia 0016 – Abruzzo 0006-Molise 0002**) dove poteva e, doveva, essere giustamente assegnata la docente Maselli. In altri giudizi sulla stessa problematica, il MIUR si è difeso sostenendo che l'assegnazione dei docenti sarebbe stata determinata dall'ordine della preferenza espressa nella singola domanda di mobilità, di conseguenza l'ordine delle preferenze prevale sul criterio del punteggio, ma la lettura della norma da parte del MIUR è errata. In realtà le parti sociali, hanno inteso precisare che “per ciascuna delle operazioni **l'ordine della graduatoria** degli aspiranti è determinato, **per ciascuna preferenza**, sulla base degli elementi di cui alla tabella valutazione dei titoli allegata al presente contratto...”. Per cui, in buona sostanza il Ministero avrebbe dovuto verificare se in base al punteggio convalidato la sig.ra Maselli aveva diritto ad essere assegnata nell'ambito **Puglia 0014/0015/0013/0010**, per la tipologia di “posto comune” e in





caso di esito negativo avrebbe dovuto procedere a verificare la sussistenza di posti nel secondo ambito espresso, e via scorrendo per tutti gli altri ambiti. Si badi bene che il testo della norma non afferma affatto che l'ordine di preferenza attribuisce una priorità rispetto al punteggio, ma solo che l'ORDINE DI GRADUATORIA di tutti i ricorrenti varia a seconda delle singole preferenze, e la variazione non è data affatto dall'ordine delle preferenze, bensì dalla tabella valutazione dei titoli. E' quindi chiaro che per ciascuna preferenza ciascun docente può vantare più o meno titoli che attribuiscono un punteggio, e ciò fa variare il complessivo ordine di graduatoria. Insomma, secondo tali previsioni contrattuali, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare per ciascun docente il diverso punteggio maturato per ciascuna preferenza. E di conseguenza avrebbe dovuto stabilire l'ordine di graduatoria di volta in volta per ogni ambito territoriale espresso. Quindi ad esempio, se la docente Maselli non può risultare al primo posto per l'ambito territoriale Puglia 0014 o Abruzzo 0007 perché non c'è posto, **non può averlo trovato un altro docente con un punteggio inferiore, in quanto i punteggi indicati nell'elenco sono quelli complessivi che spettano a ciascun docente per ciascuna preferenza e cioè per quell'ambito effettivamente assegnato.** Proprio per tale ragione, l'allegato al CCNI parla di ordine di graduatoria per ciascuna preferenza, stando a significare – letteralmente - che l'ordine varia per ciascuna preferenza, nel senso che varia il punteggio per ciascuna preferenza da cui discende l'ordine di elencazione. **Ed è evidente che se l'ordine di elencazione delle preferenze territoriali fosse prioritario al punteggio, questo sarebbe stato pubblicato nell'elenco dei movimenti unitamente ad altri elementi;** quindi la locuzione “**ciascuna preferenza**” sta a significare che, considerata l'anzidetta variabilità del punteggio, per dirla con le parole del **Tribunale di Treviso ordinanza 24.01.2017**: “si sarebbe dovuto redigere una graduatoria per ciascun ambito territoriale in base al punteggio posseduto da ciascun docente”. D'altro canto nei casi tassativi in cui la norma intende attribuire una priorità alla preferenza derogando quindi al criterio del punteggio, si premura di farlo a chiare lettere. E' il caso delle preferenze espresse per l'insegnamento nelle sedi carcerarie, ospedaliere o serali, dove *expressis verbis*, l'O.M. in parola, all'art. 9, punto 3 3° cpv, dispone che il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche **con punteggio inferiore a** quanti non abbiano espresso tale disponibilità”. L'affermazione del MIUR, dunque, che prevale il criterio dell'ordine delle preferenze in luogo del punteggio è priva di fondamento in fatto e in diritto, come confermato dalla copiosa giurisprudenza pronunciata in materia<sup>1</sup>. Sempre su questo punto, degna di nota è la

<sup>1</sup> cfr. sentenza del 29 giugno 2017 n. 248/2017 del Tribunale di Rimini, in allegato 9; sentenza del 30 maggio 2017 n.209/2017 del Tribunale di Ravenna, in allegato 10; ordinanza n. 569/2012 del Tribunale di Catania; ordinanza n. 6641/2017 del Tribunale di Brindisi; ordinanza del Tribunale di Trani del 16.09.2016; ordinanza del Tribunale di Taranto del 20.09.2016; ordinanza del Tribunale di Brindisi del 11.10.2016; ordinanza del Tribunale di Lecce del 22.10.2016; ordinanza del Tribunale di Foggia del 05.10.2016; ordinanza del Tribunale di Pavia del 9.11.2016;



*pronuncia del Tribunale di Venezia, ordinanza n.6962 del 24 novembre 2016, che ha riconosciuto l'illegittimità dei trasferimenti effettuati dal MIUR. L'ordinanza è di particolare interesse in quanto, riconoscendo le esigenze di tutela in favore della lavoratrice, per la prima volta prende posizione sulla differente interpretazione fornita all'art. 6 del CCNI del 08.04.2016 da tal'altra giurisprudenza (minoritaria), che ha ritenuto legittimati alcuni trasferimenti sulla scorta di una presunta priorità riconosciuta all'ordine di preferenza degli ambiti indicati nelle domande di trasferimento, rispetto al punteggio attribuito a ciascun docente, che costituirebbe solo un criterio successivo e meramente eventuale. Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di mobilità, si giunge a **"legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore"**.*

*D'altronde, la presunta priorità che riconosciuta all'ordine di preferenza a discapito del punteggio, per il Giudice veneziano **"non trova alcun aggancio normativo"** nelle specifiche regole dettate a riguardo.*

*Il punto cruciale è infatti costituito dalla corretta interpretazione da riconoscere alla — **certamente infelice** — locuzione contenuta nell'allegato 1 del citato CCNI, secondo cui **"l'ordine di graduatoria... è determinato, per ciascuna preferenza"**.*

*Per far ciò, e restituire al sistema una logica rispettosa dei principi di Legge, il Tribunale veneto ha approfondito i meccanismi della mobilità, ed in particolare quelli descritti nell'anzidetto allegato 1 del CCNI, spiegando che:*

*1) a ciascun docente era richiesto di inserire nella domanda, in ordine di preferenza, tutti gli ambiti territoriali; 2) a ciascuno era assegnato un punteggio determinato secondo la tabella di valutazione contenuta nel predetto CCNI, costituito da: **-una parte fissa**, ovvero il **"punteggio base"** (indicato*

---

ordinanza del Tribunale di Monza del 15.11.2016; ordinanza del Tribunale di Napoli del 31.10.2016; ordinanza del Tribunale di Padova del 20.12.2016; ordinanza del Tribunale di Padova del 9.12.2016; ordinanza del Tribunale di Mantova del 12.11.2016; ordinanza del Tribunale di Forlì del 17.01.2016; ordinanza collegiale del Tribunale di Brindisi del 26 ottobre 2016; ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli del 16 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Mantova del 5 dicembre 2016; ordinanza del Tribunale di Cremona del 16 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Ravenna del 16 novembre 2016; ordinanza del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Treviso del 24 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Pordenone del 17 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Parma del 30 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Roma del 22 dicembre 2016; ordinanza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2016; ordinanza del Tribunale di Vicenza del 12 novembre 2016; ordinanza del Tribunale di Padova del 25 novembre 2016, tutte in allegato 8.



nella notifica della domanda di mobilità validata dal MIUR) e- **una parte variabile** “punteggio variabile”, ovvero 6 punti riconosciuti a fronte di particolari esigenze (ad esempio per ricongiungimento al coniuge, genitori o figli), attribuiti solo in relazione all’ambito territoriale riferito ad uno specifico Comune.

Il CCNI Mobilità impone all’amministrazione di considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e di stabilire l’ordine di graduatoria secondo il punteggio assegnato.

Orbene, poiché il punteggio poteva variare a seconda dei vari ambiti richiesti tra le preferenze (**a seconda che nell’ambito richiesto fosse o meno riconoscibile “il punteggio variabile”**), il CCNI, all’allegato 1, ha previsto che “per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata”.

Insomma, rileva il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, la previsione contenuta nell’allegato 1, va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, “l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza” **sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell’ambito assegnato, non era possibile per l’Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì occorreva individuare il punteggio in relazione “a ciascuna preferenza”, ovvero in relazione a “ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze”**. Anche il Tribunale di Vercelli, con ordinanza cautelare del 03.01.2017, ha focalizzato l’attenzione sul “punteggio variabile” a seconda degli ambiti territoriali dove far valere i propri diritti, considerato dal Tribunale come elemento normativo decisivo per dare (finalmente!) un’interpretazione sensata all’ormai famoso inciso “per ogni preferenza”, che il MIUR ha applicato a suo piacimento nella procedura di mobilità e che tanti problemi ha creato nei contenziosi in atto nei vari tribunali. Il G.L. del Tribunale di Vercelli ha stabilito quindi che il criterio da seguire per la mobilità per l’A.S. 2016/2017 è quello del maggior punteggio e quindi il docente che ha un punteggio superiore a quello dei colleghi ha diritto ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti territoriali prescelti; per tali motivi il Tribunale ha dichiarato illegittimo il procedimento seguito dal MIUR ed ha ordinato il trasferimento della docente in uno degli ambiti territoriali più vicini alla sua residenza.

Anche il Consiglio di Stato, ha censurato in modo inusualmente duro il comportamento “inadempiente” del MIUR, in guisa tale da mettere in discussione che siano state anche adottate procedure automatiche informatizzate per elaborare le graduatorie della mobilità territoriale straordinaria nell’anno scolastico 2016/2017.

Con **ordinanza cautelare del 14 aprile 2017 n.1586/2017 il Consiglio di Stato (VI Sezione)** nel giudizio n.1495/2017 R.G. ha accolto l’istanza cautelare dei docenti appellanti con la seguente



*motivazione: «Considerato che, sulla questione, la Sezione aveva disposto incombenti istruttori, non adempiuti allo Stato dal Ministero intimato; Considerato altresì che permane attuale e rilevante il lamentato danno in ordine al trasferimento in sedi diverse da quelle tuttora esistenti in organico, allo stato, nelle istituzioni scolastiche in quegli ambiti territoriali cui gli appellanti ambiscono; Considerato di conseguenza che, pur nella libera determinazione del Ministero intimato sui metodi più acconci ad organizzare la dotazione organica per l'offerta formativa, rivaluti con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste».*

*Di conseguenza, i trasferimenti sono stati effettuati in modo sostanzialmente casuale e considerando l'assoluta mancanza di graduatorie di ambito per il riscontro delle posizioni degli altri concorrenti, in violazione del principio di imparzialità di cui all' art. 97 della Cost. fatto proprio dall'art.28 del DPR 487/1994, in base al quale nelle procedure concorsuali va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio più alto. Il Miur con modalità che si sono rilevate poco trasparenti, ha costretto numerosi docenti tra cui la ricorrente, a trasferirsi a centinaia di chilometri da casa senza alcun rispetto del punteggio da loro posseduto e degli effettivi anni di servizio svolti.*

***L'illegittimità della mobilità straordinaria permane anche per il nuovo anno scolastico 2017/2018.** Come nel precedente anno scolastico 2016/2017 la ricorrente era stata ingiustamente pretermessa da docenti con minor punteggio negli ambiti territoriali cui aveva diritto in base al punteggio e alle preferenze espresse, così, per effetto dell'illegittimità della precedente mobilità straordinaria, nel corrente a.s. 2017/2018, la docente Maselli non è riuscita ad avere il movimento richiesto, ed è costretta per il secondo anno consecutivo a stare lontana dagli affetti familiari, in particolare dalla figlia undicenne, dal momento che i docenti che l'hanno pretermessa hanno potuto partecipare alla mobilità provinciale, che alla ricorrente è stata preclusa. La ricorrente meritava di essere assegnata negli ambiti Puglia, Abruzzo e/o Molise anche in base al solo punteggio convalidato dal Miur nella mobilità relativa all'a.s. 2016/2017 (27 punti 1^ ambito e 21 punti per tutti gli altri ambiti successivi al primo) se fosse stato applicato il criterio meritocratico del punteggio alla procedura di mobilità 2016/2017 che, se pur straordinaria è una procedura concorsuale e va soddisfatto di conseguenza chi ha un punteggio più alto (maggior anni di servizio e/o maggior titoli culturali e professionali ecc..), mentre altri docenti con punteggio inferiore hanno beneficiato di astrusi procedimenti algoritmici, dei quali non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai le modalità di impostazione e di sviluppo.*

***Violazione ed erronea applicazione della legge 62/2000. Violazione ed erronea applicazione art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001. Violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 6***



**D.Lgs .n. 368/01 e art. 45 comma 2, d.lgs.n. 165/2001. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.**

*E' illegittima la condotta ascrivibile all' Amministrazione resistente che ha irrazionalmente negato (nella pregressa mobilità 2016/2017 e nell'attuale 2017/2018) il diritto della ricorrente alla valutazione del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.*

*Sul punto bisogna partire dalla L.62/00, istitutiva della parità scolastica, e dalle relative disposizioni attuative (C.M. 163/00; D.M. 267/07; D.M. 83/08).*

*La L. 62/00 ha affermato che 'Il sistema nazionale di istruzione "... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art.1 commi 1 e 3).In particolare il comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000 definisce "SCUOLE PARITARIE" tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).*

*A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (vedasi, al riguardo, la già citata L.62/00, la successiva L.27/06 nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08). In particolare la C.M. 163/2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: "dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione" e, altresì, "dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", né vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle "Disposizioni sulla legge in generale"), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. La mancata valorizzazione del servizio prestato nelle scuole paritarie*



*comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. Si ritiene opportuno sottolineare inoltre che, la legge 576/1970 che disciplina la materia, insieme al D.P.R. 399/88, al D.Lgs. 297/94 recepite nei contratti collettivi nazionali di lavoro firmati non rispondono più agli accordi quadro di cui l'Europa ci impone il rispetto, in particolare alla direttiva 1999/70/CE che vieta la discriminazione tra il lavoro svolto a tempo determinato e indeterminato. Da queste considerazioni discende che non riconoscere alla ricorrente, l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia, in fattispecie legali rese e perfettamente sovrapponibili al caso di specie. E, nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva agli altri lavoratori.*

*In questo senso si è espresso con ordinanza del mese di luglio 2016 il Tribunale del lavoro di Caltagirone (Est. Gasparini), che ha riconosciuto il diritto alla piena valutazione, ai fini della mobilità del personale docente e della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto negli istituti paritari.*

*L'ordinanza in questione è particolarmente approfondita e motivata. Il Giudice, ha risolto anche il possibile equivoco derivante dal riferimento degli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs 297/94 alle sole scuole "pareggiate" e "parificate" ("agli effetti della carriera"), chiarendo che tale previsione legislativa va senz'altro aggiornata alla luce delle novità normative in materia di parità scolastica e rilevando come al riguardo esiste, peraltro, un'espressa disposizione, l'art. 1 bis D.L. 250/05, ov'è precisato che: «Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.».*

*Il Tribunale di Caltagirone ha, quindi, concluso con un richiamo ai principi costituzionali affermando che «diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.». In senso pienamente adesivo alla suddetta ordinanza è, poi, intervenuto il Tribunale del lavoro di Milano (Est. Saioni) in data 20/7/2016, ha emesso analogo provvedimento d'urgenza. E sempre il Tribunale di Milano con la recente sentenza n. 1231 del 28/04/2017, ha*



precisato ulteriormente che : “Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all’epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D’altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all’art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n.0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L.62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti, nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall’art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297”. “Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell’art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d’insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”. Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l’omogeneità qualitativa dell’offerta formativa” (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002)”. Il In termini il Tribunale di Mantova con ordinanza del 16/11/016 (Est. Fraccalvieri) e il Tribunale di Roma con sentenze n. 2652 e n. 2651 del 16.3.2017 del G.L. dott. Selmi. Sulla questione è chiaro che l’orientamento giurisprudenziale prevalente, prevede la disapplicazione delle previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità del servizio prestato, presso le scuole paritarie. Alla luce di quanto innanzi e delle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, non possono residuare dubbi circa l’illegittimità, con riguardo della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d’insegnamento svolto negli istituti paritari. Di conseguenza non vi è ragione alcuna per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche **Tale mancata attribuzione di punteggio,**



*ha influito nella citata graduatoria per la mobilità e sulla sede di servizio alla stessa spettante. La docente Maselli, nel precedente anno scolastico, era stata ingiustamente pretermessa da docenti con minor punteggio negli ambiti territoriali cui aveva diritto in base al punteggio e alle preferenze espresse e, nel corrente anno scolastico 2017/2018, non è riuscita ad avere il movimento richiesto, ovvero ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di residenza, ed ha perso tale possibilità di essere assegnata nel primo ambito espresso (Puglia 0014) anche per l'omessa valutazione del punteggio paritario. Si precisa che nell'anno scolastico 2016/2017 il servizio pre ruolo veniva valutato 3 pp. per ogni anno (180 gg) e per l'anno scolastico 2017/2018 (6 pp. per ogni anno di servizio pre ruolo). Se alla ricorrente fosse stato correttamente riconosciuto il servizio pre ruolo (oggi si ribadisce viene valutato in punti 6 per anno) si troverebbe, senza alcun dubbio vicino alla propria famiglia, invece non è riuscita ad ottenere nella fase C della mobilità straordinaria 2016/2017 il movimento richiesto, ed è costretta per il secondo anno consecutivo a stare lontana dagli affetti familiari, dal momento che i docenti che l'hanno pretermessa, hanno potuto partecipare per il corrente anno scolastico alla mobilità provinciale, che alla ricorrente è stata preclusa. E a tal proposito, non si può non sottolineare la posizione della docente Aghilar Maria Rosaria, che nella mobilità obbligatoria relativa all'a.s. 2016/2017 aveva ottenuto con solo 27 punti e senza precedenza l'Ambito Puglia 0016 (4ª preferenza espressa dall'istante), e per il corrente a.s. 2017/2018, ha partecipato alla mobilità provinciale ed è riuscita ad ottenere l'ulteriore movimento in Puglia sempre con solo 27 punti.*

*Ma la docente Aghilar non è la sola ad aver beneficiato di astrusi procedimenti algoritmici, dei quali non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai le modalità di impostazione e di sviluppo. Tanto emerge dal bollettino dei movimenti scuola primaria anno scolastico 2017/2018 allegato al presente atto. Le graduatorie di mobilità 2016/2017 e la nuova contrattazione collettiva CCNI 2017/2018 che richiama in toto la norma dell'anno precedente, in modo del tutto illegittimo, non hanno permesso e non permettono oggi alla ricorrente il pieno riconoscimento degli anni di servizio prestati nelle paritarie ai fini della mobilità territoriale.*

#### **Mancato riconoscimento del punteggio per i progetti diritti a scuola**

*La ricorrente come indicato nell'allegato D ha indicato i servizi pre- ruolo svolti e precisamente tre anni nella scuola statale e poi dal 2009 al 2014 ha svolto incarichi d'insegnamento correlati a progetti integrativi dell'offerta formativa in convenzione tra le Regioni e il MIUR (art.1 comma 3 D.L.134/09). Le disposizioni regolatrici delle attività progettuali in questione (in particolare, art.5 punto 4 D.M. 100 del 17/10/2009, art.2 comma 8 D.M. 44 del 12/5/11) hanno sempre previsto l'attribuzione di un "punteggio commisurato ai mesi di durata del progetto". In particolare, l'articolo 1, comma 3 del D.L. n.234/09 convertito nella legge 24.11.2009 n. 167, ( c.d. legge salva-*





precari) prevede tra l'altro, che "l'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle Regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto dell' adempimento dell' obbligo di istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2"; l'art. 5 punto 4 del D.M. n. 110 del 17.10.2009, dettato al fine di impartire disposizioni per lo svolgimento dei progetti regionali previsti dall' art. 1 comma 3 prevede "che al personale docente non inserito negli elenchi prioritari e , tuttavia già incluso nelle graduatorie ad esaurimento, spetta il punteggio commisurato ai mesi di durata dello stesso". **L'art. 2, comma 8 del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 del M.I.U.R. prevede che:** "al personale docente ed educativo non inserito negli elenchi prioritari ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero, in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto" e che si applichino al riguardi i criteri indicati nelle note della Direzione del Personale della scuola allegate al D.M. stesso che indicano 2 punti per ogni mese o frazione di 16 giorni fino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno. In data 11.11.2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 264 la Legge 128 del 8.11.2013, che converte, con modificazioni, il D.L. n. 104 del 12.9.2013 (c.d. Decreto Istruzione), del quale si richiama, in particolare l'art. 5, comma 4bis («4-bis.

L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale e' riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 75 del 19 aprile 2001 nonché nelle graduatorie d'istituto. E' riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini



*dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 62 del 13 luglio 2011 e dal decreto 2/4 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 104 del 10 novembre 2011. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013”.*

*Alla luce di tali disposizioni normative appare evidente l'errore in cui è incorso il MIUR, per la mancata valutazione e conseguente attribuzione del punteggio alla ricorrente in merito ai progetti “diritti a scuola” svolti. Tale questione è stata affrontata dal TAR per la Puglia che con sentenza n. 01656/2015 ha stabilito che lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti tra amministrazione scolastica e Regioni nell'ambito del progetto “salva precari” possa essere riconosciuto a tutti gli effetti quale servizio scolastico ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle varie graduatorie come da dettato normativo (D.L. 13472009 e D.L. 19472013); sempre in tal senso si era espresso in precedenza anche il Tribunale di Catania che, con ordinanza n. 569/2012 aveva statuito l'attribuzione del punteggio di servizio, ai docenti in seno alle graduatorie ad esaurimento, che hanno svolto incarichi d'insegnamento correlati a progetti integrativi dell'offerta formativa in convenzione tra le Regioni e il MIUR disciplinati dall'art.1 comma 3 D.L.134/09.*

***Di conseguenza, se il servizio prestato tramite "Diritti a Scuola" attribuisce punteggio in seno alla Graduatorie ad esaurimento al personale docente incaricato,(come stabilisce l'art. 5 comma 4 bis della legge 128/2013) non vi è ragione di escludere la valutabilità dello stesso anche ai fini della mobilità a domanda e d'ufficio, al pari degli altri servizi prestati nella scuola pubblica.***

*Per cui se ne può delibare in senso affermativo della sussistenza del diritto vantato (quello di ottenere una sede di lavoro scaturente dalla corretta applicazione delle norme di legge e di contratto) per porre rimedio al protrarsi di una situazione illegittima che veda la ricorrente prestare attività lavorativa in una sede a notevole distanza dal luogo in cui ella ha la propria residenza e convive con il proprio nucleo familiare, per il corrente anno scolastico e con molta probabilità anche per il terzo anno.*

\*\*\*\*\*

3) Con memoria depositata il 10.05.2018 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale resisteva alla domanda, e concludeva per il rigetto del ricorso.

\*\*\*\*\*

4) Con sentenza n. 76/2018, resa in data 22.05.2018, depositata in pari data, codesto On. Tribunale, accoglieva il ricorso ed ordinava al MIUR di assegnare la ricorrente presso l'ambito Puglia 0016.



\*\*\*\*\*

5) Successivamente, con ricorso datato 10.07.2018, depositato in pari data e notificato in data 08.08.2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, proponeva appello avverso la sentenza n. 76/2018 del Tribunale di Ravenna – sez. lavoro, asserendone la nullità per totale assenza di motivazione e genericamente la erroneità della stessa.

\*\*\*\*\*

6) All'udienza di discussione collegiale del 27 novembre 2018, veniva deciso con sentenza n.1069/2018 il giudizio iscritto al n. 536/2018 r.g., in cui la Corte di appello di Bologna, definitivamente pronunciando, così decideva: *“dichiara la nullità della sentenza n.76/2018 del Tribunale di Ravenna, e ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, visto l'art. 354 c.p.c, rimette le parti davanti al Giudice di primo grado”*.

\*\*\*\*\*

È precipuo interesse della ricorrente la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Ravenna, per l'accoglimento della domanda originariamente posta per le ragioni appresso esplicitate.

In particolare, si riporta di seguito una disamina della posizione della ricorrente, dalla quale emerge che la stessa vantava in graduatoria un punteggio ampiamente sufficiente al trasferimento in un ambito territoriale della Puglia, e comunque superiore rispetto a quello riportato dai colleghi che hanno ottenuto il trasferimento in un ambito territoriale pugliese.

La Sig.ra Maselli a seguito di proposta di assunzione ricevuta dal Miur ex Lege n. 107/2015, art. 1, comma 98, lett. c (cd. FASE C provenienti da GAE), in data 01.09.2015 (decorrenza giuridica), veniva immessa in ruolo in qualità di docente di scuola primaria in Puglia, con assegnazione per l'anno scolastico 2015/16 all'Istituto San Giovanni Bosco di Torremaggiore (FG).

In virtù dell'obbligo imposto dalla richiamata Legge n. 107/2015, la sig.ra Maselli presentava, tramite il sito del Miur “Istanze On Line”, regolare domanda di partecipazione alla mobilità territoriale straordinaria per la scuola primaria, posto comune, con un punteggio pari a 27 punti esprimendo le seguenti preferenze territoriali (“AMBITI”) disposte secondo un proprio ordine di precedenza, partendo dal primo ambito indicato, così come consentito dalla stessa normativa di riferimento (CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 e della relativa O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016: PUGLIA AMBITI:0015-0013-0016 -0010; MOLISE AMBITI:0002; ABRUZZO AMBITI:0006-0007-0008-0010-; MOLISE AMBITO 0001.

Contrariamente a quanto espresso e richiesto nella domanda di mobilità la ricorrente, si vedeva recapitare sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione proveniente dal Miur (noreply@istruzione.it), nel quale veniva assegnata definitivamente in EMILIA ROMAGNA-



AMBITO 0016, ambito non richiesto, a circa 400 km dal proprio nucleo familiare. La sig.ra Maselli contestava con ben due raccomandate tale assegnazione chiedendo l'attivazione del tentativo di conciliazione, richiesta rimasta inevasa.

Nel frattempo, il MIUR, per il tramite delle proprie articolazioni regionali e provinciali (USR e USP) dislocate sul territorio nazionale, procedeva alla pubblicazione di tutti gli elenchi riguardanti i movimenti dei docenti della scuola primaria a seguito della mobilità. Dall'esame dei suddetti elenchi ufficiali riportanti i trasferimenti a livello nazionale, l'istante ha potuto constatare, che negli Ambiti indicati nell'ordine di cui alla domanda della ricorrente, numerose sedi territoriali sono state assegnate a docenti della scuola primaria che, pur ricoprendo la stessa posizione dell'odierna istante (appartenenti cioè alla stessa Fase cd. C - assunti ex L. n. 107/2015 provenienti da GAE), vantano un punteggio nettamente inferiore alla stessa, in assenza di qualsiasi diritto di precedenza prevista da contratto o ex lege.

Ciò si è verificato, come si può evincere dall'allegato elenco dei docenti controinteressati (doc. n. 6 fascicolo di parte 1 grado), estratto dagli elenchi ufficiali del Miur, nella Provincia di Foggia, nonché in quasi tutti gli ambiti di interesse della ricorrente in cui sono stati assegnati molti posti disponibili ad altrettanti docenti che vantano un punteggio nettamente inferiore.

La Maselli partecipava alla mobilità interprovinciale 2016/17 scuola primaria per la classe comune e lingua inglese con punti 27, punteggio di per sé già superiore a quello dei candidati che hanno ottenuto il trasferimento: Muolo Beatrice con punti 19 e Ramieri Celestina con punti 15 in Ambito Puglia 0016; Di Lena Consiglia con punti 26, Ciafardini Mario con punti 17, Grazioso Alessandra con punti 17, Antenucci Monia con punti 13, tutti in Ambito Molise 0002.

Riassumendo la causa e dovendo estendere il contraddittorio ai litisconsorti necessari Muolo Beatrice e Ramieri Celestina, la Sig.ra Maselli Maria Anna rivendica il proprio diritto al trasferimento nella sede definitiva in ambito Puglia 0016, individuato tra gli ambiti prescelti in domanda di mobilità (secondo le preferenze indicate) e sulla base della corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla normativa sulla mobilità, anche di prossimità e di precedenza in base al punteggio.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Maselli come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo nel giudizio n.1126/2017 R.G. Tribunale di Ravenna – sezione lavoro

**RICORRE IN RIASSUNZIONE**



all'On.le Tribunale di Ravenna, sezione lavoro, affinché, fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per gli incombenti di rito e di discussione del predetto ricorso in riassunzione, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, vengano accolte le seguenti conclusioni:

- a) accertare e dichiarare il diritto della docente Maselli Maria Anna alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari e per l'attività di insegnamento per il progetto diritti a scuola, così come documentato in atti, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 e al CCNI per la mobilità del personale docente 2017/ 2018 nella parte in cui *“il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”* e nella parte in cui non è stata prevista la valutazione del servizio per il progetto *“diritti a scuola”*;
- b) accertare e dichiarare il diritto della docente alla rettifica del punteggio pari a punti base 42 e, quindi, alla conseguente modifica della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 ed in quelle a seguire, oltre per la ricostruzione di carriera del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti;
- c) condannare l'Amministrazione scolastica resistente al relativo inserimento del punteggio riconosciuto nella citata graduatoria per la mobilità 2016/2017 e 2017/2018, anche ai fini della ricostruzione di carriera, nonché all'attribuzione alla docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
- d) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di mobilità disposto nei confronti della ricorrente presso l'ambito territoriale Emilia Romagna 0016, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- e) per l'effetto, ordinare al convenuto M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, disporre l'assegnazione definitiva presso le Istituzioni scolastiche rientranti in uno dei primi ambiti territoriali espressi tra le preferenze di cui alla domanda di trasferimento interprovinciale della docente Maselli Maria Anna dunque all'interno dell'ambito *“Puglia 0016”*, ovvero ancora all'interno degli ambiti territoriali Puglia, Molise e Abruzzo o in altri ambiti più vicini alla residenza della parte ricorrente che questo Giudicante dovesse individuare, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- f) condannare il MIUR convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio di merito.

I sottoscritti procuratori e difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli artt.372 e 390 c.p.c. al numero di fax 0881-026437 o via pec



demichele.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

Si dichiara, altresì, che il presente giudizio di valore indeterminabile è esente dal contributo unificato, in quanto il reddito della ricorrente di cui all'art.9, comma 1-bis, D.P.R. n.115/2002 è inferiore ad € 34.585,23.

Si comunica, mediante deposito, la seguente documentazione in copia fotostatica o in originale:

- originale sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna - Sezione Lavoro n. 1069/2018 del 5 dicembre 2018;

- autocertificazione dei redditi della ricorrente;

- documento di riconoscimento della ricorrente;

- fascicolo del 1° grado di giudizio n.1126/2017 R.G.L. Tribunale di Ravenna, contenente i seguenti documenti:

1- contratto a tempo indeterminato del 27/11/2015;

2- domanda di mobilità territoriale a.s. 2016/2017 docente Maselli convalidata dal Miur con annesso allegato D;

3- istanza tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29/11/2007, spedita al dirigente dell'Ufficio scolastico per la Regione Puglia-ambito Territoriale di Foggia e all'Ufficio Contenzioso ambito Territoriale Foggia, a mezzo raccomandate a/r n. (150520977758 e n. 150520977736);

4- ricevuta pec n. 8319 del 30/08/2016 domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2016/2017 per i posti di sostegno;

5- domanda di mobilità a.s 2017/2018;

6- domanda di assegnazione provvisoria a.s. 2017/2018;

7- certificato di servizio scuole paritarie;

8- contratto per progetti diritti a scuola dal 14/01/2014 al 30/06/2014;

9- estratto elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo dei docenti di scuola primaria a.s. 2016/2017 per gli ambiti territoriali di Puglia, Abruzzo e Molise;

10- elenco trasferimenti scuola primaria a.s. 2017/2018;

11- originale autocertificazione reddituale;

12- documento di riconoscimento della ricorrente;

13- originale procura alla lite;

14- sentenza del 16 maggio 2017 n.192 /2017 del Tribunale di Ravenna

15- sentenza del 30 maggio 2017 n.209/2017 del Tribunale di Ravenna;



16- ordinanza istruttoria del Consiglio di Stato – VI Sezione del 28 marzo 2017 n.1401/2017 resa nel giudizio n.1495/2017 R.G.;

17- ordinanza cautelare del Consiglio di Stato – VI Sezione del 14 aprile 2017 n.1586/2017 resa nel giudizio n.1495/2017 R.G.;

18- perizia tecnica preliminare sull'analisi dell'algoritmo che gestisce il software della mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 del 4 giugno 2017.

19- sentenza del 29 giugno 2017 n. 248/2017 del Tribunale di Rimini;

20- ordinanza del Tribunale di Trani del 16.09.2016; ordinanza del Tribunale di Taranto del 20.09.2016; ordinanza del Tribunale di Brindisi del 11.10.2016; ordinanza del Tribunale di Lecce del 22.10.2016; ordinanza del Tribunale di Foggia del 05.10.2016; ordinanza del Tribunale di Pavia del 9.11.2016; ordinanza del Tribunale di Monza del 15.11.2016; ordinanza del Tribunale di Napoli del 31.10.2016; ordinanza del Tribunale di Padova del 20.12.2016; ordinanza del Tribunale di Padova del 9.12.2016; ordinanza del Tribunale di Mantova del 12.11.2016; ordinanza del Tribunale di Forlì del 17.01.2016; ordinanza collegiale del Tribunale di Brindisi del 26 ottobre 2016; ordinanza collegiale del Tribunale di Napoli del 16 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Mantova del 5 dicembre 2016; ordinanza del Tribunale di Cremona del 16 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Ravenna del 16 novembre 2016; ordinanza del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Treviso del 24 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Pordenone del 17 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Parma del 30 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Roma del 22 dicembre 2016; ordinanza del Tribunale di Foggia del 21 dicembre 2016; ordinanza del Tribunale di Vercelli del 3 gennaio 2017; ordinanza del Tribunale di Vicenza del 12 novembre 2016; ordinanza del Tribunale di Venezia del 24 novembre 2016; ordinanza del Tribunale di Padova del 25 novembre 2016.

• fascicolo del 2° grado di giudizio n.536/2018 R.G.L. Corte di appello di Bologna – Sezione lavoro, contenente i seguenti documenti:

1- memoria di costituzione della ricorrente Maselli.

Foggia, 4 marzo 2019

Avv. Vincenzo De Michele

Avv. Gabriella Guida



